ATTO NORMATIVO
dell'Azione Cattolica vicentina

Vicenza 27 ottobre 2026

Indice

ATTO NORMATIVO
dell'Azione Cattolica vicentina.....1

Indice.....2

PREMESSA.....3

Articolo 1 - La singolare forma di ministerialità laicale.....3

Articolo 2 – Gli ambiti della missione 4

Articolo 3 – L'adesione 4

Articolo 4 - L'Ac palestra di comunione e di incontro tra generazioni.....5

Articolo 5 – I luoghi dell'unitarietà.....5

Articolo 6 – La proposta formativa 6

Articolo 7 – Modalità della formazione.....6

Articolo 8 – La formazione dei responsabili 6

Articolo 9 – I criteri guida.....7

Articolo 10 – L'Articolazione territoriale.....7

Articolo 11 – I movimenti.....8

Articolo 12 - Gli organi dell'Associazione diocesana.....8

Articolo 13 -Comitato affari economici, commissioni e responsabili associativi ……...9

Articolo 14 – Il coordinamento zonale.....10

Articolo 15 - Gli organi dell'associazione territoriale di base.....10

Articolo 16 – Attività senza scopo di lucro.....11

Articolo 17 – La gestione amministrativa.....11

Articolo 18 – Le modifiche dell'Atto normativo.....11

Articolo 19 – Norma di rinvio.....11

PREMESSA

L'Azione cattolica vicentina nacque il 1° gennaio 1869 a Monte Berico come 6° Circolo della Gioventù cattolica italiana". Subito fu riconosciuta dal vescovo Farina. La sua denominazione fu "Circolo di S. Giuseppe della Società della Gioventù cattolica italiana. Fondatori del circolo furono Pietro Todescan (primo presidente), Tommaso Breganze, Antonio Marzotto, Pietro Gavazzo e P. Alfonso Maria Novella, religioso di Monte Berico e assistente spirituale del gruppo.
Da allora l'Azione cattolica è cresciuta e si è sviluppata in modo capillare sul territorio diocesano, ponendosi sempre a servizio della Chiesa locale, facendo proprie le scelte che la Chiesa diocesana di volta in volta è venuta maturando.

Dopo il Concilio Vaticano II anche l'Ac della nostra diocesi ha vissuto la fase di profondo rinnovamento che ha interessato tutta l'associazione nazionale con una progressiva ridefinizione del proprio modo di essere all'interno della Chiesa e della società vicentine.
La vita dell'Ac, le sue scelte e i suoi programmi hanno continuato a modularsi sul cammino della Chiesa diocesana, a partire dal XXV^ Sinodo diocesano, inserendosi nel solco delle scelte che via via la nostra Chiesa ha compiuto: dalle Unità pastorali, ai ministeri laicali fino all'iniziazione cristiana.
Da parte sua, l'Ac vicentina ha sviluppato un'attenzione e un impegno particolari nei confronti della scelta religiosa e della laicità come dimensioni costitutive della propria identità. Tali dimensioni hanno avuto negli anni diverse concretizzazioni.

Tale caratterizzazione ha sempre tenuto conto del cammino che l'associazione nazionale tutta, nel suo insieme, ha intrapreso e anche il presente Atto normativo trova senso e valore in questa strada comune che l'associazione nazionale sta percorrendo in fedeltà alla chiamata del Signore.

L'Azione cattolica vicentina è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo, nel quale l'associazione diocesana evidenzia le proprie peculiarità e i modi attraverso i quali intende realizzare la singolare forma di ministerialità laicale a servizio della Chiesa vicentina tutta, presieduta dal proprio Vescovo.

PARTE PRIMA

Titolo I - La nostra identità

Articolo 1 - La singolare forma di ministerialità laicale

1. L'Ac, associazione di laici cristiani chiamata a condividere il fine apostolico della Chiesa, si pone in modo stabile al servizio della Chiesa vicentina, che la riconosce come modo singolare di vivere da laici credenti il servizio alla comunità ecclesiale locale.
2. L'Azione cattolica, essendo per propria natura a servizio di tutta la Chiesa vicentina, non si rivolge solo a chi si riconosce in questa singolare forma di ministerialità laicale, ma a tutti coloro che desiderano mettersi alla sequela del Signore e hanno a cuore la vita della Chiesa universale e locale e l'impegno a testimoniare il Signore nel mondo.

3. La singolare forma di ministerialità laicale ha nella scelta religiosa, nella scelta missionaria e in quella pastorale i principi fondamentali e caratteristici.
4. La scelta religiosa o primato della vita secondo lo Spirito costituisce la radice di ogni successiva scelta e azione.
5. Il modo concreto e quotidiano di esprimere tale ministerialità è rappresentato dalla laicità (scelta missionaria, come testimonianza del Signore nella vita quotidiana attraverso stili di vita coerenti e come attenzione all'impegno sociale e politico) e dal servizio alla Chiesa in modo corresponsabile con i propri pastori (scelta pastorale). L'Azione cattolica vicentina ha perseguito e tuttora persegue queste scelte attraverso il percorso formativo ordinario, le specifiche proposte, i luoghi e gli strumenti informativi e formativi, gli appuntamenti ai diversi livelli promossi anche in collaborazione con altre aggregazioni ecclesiali e con realtà pastorali.
6. Riconoscersi nella ministerialità dell'Ac significa vivere in modo consapevole l'appartenenza alla Chiesa e alla più ampia comunità degli uomini, l'impegno costante e quotidiano ad una sintesi tra fede e vita, la corresponsabilità nella missione evangelizzatrice, la valorizzazione dell'esperienza associativa come dato costitutivo dell'essere Azione cattolica.
7. Tale singolare forma di ministerialità trova nell'ordinario percorso associativo il modo di esprimersi e di crescere nell'unitarietà dell'associazione e nella sua proposta formativa.
8. La singolare forma di ministerialità laicale propria dell'Ac trova un significato particolare alla luce delle scelte della Chiesa diocesana in relazione ai ministeri laicali, che si impegna a valorizzare e a sostenere nella formazione a servizio delle comunità parrocchiali e delle Unità pastorali.

Articolo 2 – Gli ambiti della missione

1. L'impegno concreto dell'Azione cattolica vicentina tiene conto del locale contesto ecclesiale, sociale e culturale e si esprime, in particolare, in attenzioni e proposte formative e operative nei confronti di alcuni ambiti più emergenti, quali:
   a) la parrocchia e l'unità pastorale, con l'impegno di portare il mondo nella Chiesa,
   b) la famiglia e la vita,
   c) gli immigrati,
   d) la scuola e il mondo del lavoro,
   e) le situazioni di povertà e violenza in ambito locale, nazionale e internazionale;
   f) il cambiamento climatico e la cura dell'ambiente,
   g) l'impegno a essere, sempre, costruttori di Pace
   Tale impegno si caratterizza anche per uno stile ordinario di dialogo e testimonianza, che ha nel riconoscimento della dignità di ogni persona e di tutta la persona uno dei suoi presupposti fondamentali.

Articolo 3 – L'adesione

1. L'adesione all'Ac è espressione della risposta vocazionale e della condivisione dell'ideale formativo-apostolico espresso dall'associazione come singolare forma di ministerialità laicale.
2. L'adesione è personale, maturata con la partecipazione alla vita e alle attività dell'associazione secondo le caratteristiche proprie di ogni età.
3. Il socio di Azione cattolica è un ragazzo, un giovane o un adulto che riconosce nell'Azione cattolica un modo singolare di vivere la vocazione laicale, in modo associato, con un metodo proprio ed attraverso un'esperienza alla quale partecipare in modo anche pubblico. L'associazione vive grazie al contributo prezioso e insostituibile

di ciascun aderente, che scegliendo l'Ac assume la responsabilità di contribuire, attraverso la preghiera, la comunione e il discernimento, alla vita dell'associazione.
4. L'adesione si esprime nella partecipazione alla vita, alle attività e alle proposte dell'associazione e all'elaborazione dei programmi e nella scelta democratica dei responsabili ai vari livelli.
5. L'aderente esprime la propria partecipazione alla vita dell'associazione anche contribuendo economicamente al finanziamento delle sue attività. Si tratta di un contributo essenziale, essendo l'Azione cattolica una libera associazione.
6. Le modalità generali di sostegno economico sono fissate dal Consiglio nazionale. Il Consiglio diocesano può individuare forme particolari di adesione nel rispetto delle indicazioni generali del Consiglio nazionale con particolare riguardo al nucleo familiare.

Titolo II - Unitarietà e Formazione

Articolo 4 - L'Ac palestra di comunione e di incontro tra generazioni

1. L'Azione cattolica è una associazione con una storia ed un progetto formativo unitario che si sviluppa anche attraverso le proposte dei settori e delle articolazioni.
2. L'unitarietà presuppone un cammino continuo e crescente di comunione e di sintonia delle esistenze. L'unitarietà, in particolare, si realizza in riferimento alla programmazione, al progetto e alla proposta formativa.
3. La vita associativa si concretizza nell'attenzione alle diverse età, condizioni e ambienti di vita e alla personalizzazione del cammino di educazione alla fede all'interno di un progetto formativo unitario. La proposta formativa prevede momenti unitari di formazione che consentano di fare esperienze concrete di incontro intergenerazionale tra ragazzi, giovani e adulti, elemento questo costitutivo della proposta associativa.
4. L'Azione cattolica, al fine di rendere visibile e riconoscibile in tutti i suoi aspetti la propria proposta associativa, sceglie di curare in modo stabile la condizione particolare di vita di ciascun socio e allo stesso tempo l'incontro non occasionale con le diverse componenti dell'associazione (per età e/o condizione di vita). L'unitarietà costituisce, in questo senso, una delle caratteristiche fondamentali dell'associazione: per questo la proposta formativa coltiva in maniera intenzionale il senso del *noi associativo,* a cominciare dalla stessa programmazione, che pone al centro innanzitutto gli aspetti che riguardano tutti. È questo un modo originale attraverso il quale l'Ac contribuisce alla crescita della comunità e della comunione all'interno della comunità stessa.

Articolo 5 – I luoghi dell'unitarietà

1. Le scelte organizzative compiute a tutti i livelli cercano in modo costante e consapevole di favorire l'esperienza unitaria dell'associazione.
2. L'unitarietà va proposta e sviluppata nei confronti di responsabili, animatori, educatori e soci e fa parte strutturale del percorso ordinario dell'associazione.
3. La Presidenza è il primo luogo in cui si fa esperienza di unitarietà. Nella programmazione annuale questo obiettivo va esplicitato e verificato in modo costante.
4. La famiglia rappresenta uno dei riferimenti principali per fare esperienza della dimensione unitaria della vita associativa. Così, anche lo stile familiare che caratterizza tutta l'associazione contribuisce in modo decisivo a farne crescere lo spirito unitario.
5. Tale dimensione può essere vissuta nei diversi livelli e attraverso diverse proposte formative (incontri di gruppi, celebrazioni, feste, campiscuola ecc.).

6. Laddove l’associazione non sia presente in tutte le sue articolazioni si potranno creare, ai diversi livelli, le occasioni per consentire comunque qualche esperienza unitaria. Tale indicazione è valida anche come metodo per facilitare l’avvio del/dei Settore/i e/o Articolazione/i mancanti.
7. L’Unità pastorale costituisce una risposta della Chiesa vicentina alle nuove esigenze pastorali. L'Ac di Vicenza individua nell'Unità pastorale (UP) il livello dell'associazione territoriale di base (ATB), applicando ad essa le norme che lo Statuto e il Regolamento nazionale prevedono per le associazioni parrocchiali (in particolare, l'articolo 19 dello Statuto e gli articoli da 9 a 12 del Regolamento di attuazione).

Articolo 6 – La proposta formativa

1. La formazione permanente e globale rappresenta una delle scelte qualificanti della proposta dell’Azione cattolica e uno dei modi di vivere la propria missionarietà e per servire la Chiesa diocesana.
2. L’associazione a tutti i livelli si impegna a garantire una proposta formativa qualificata e adeguata alle diverse fasi della vita di ogni laico cristiano.
3. Tale proposta formativa deve offrire, ad ogni persona che decide di parteciparvi, un percorso di crescita nella fede in Gesù Cristo e nell’appartenenza alla comunità cristiana. La formazione dovrà dunque preparare persone inserite nel contesto ecclesiale ordinario e pronte a testimoniare il Signore nell’ambito sociale, culturale e socio-politico specifico.
4. La proposta formativa deve consentire la scoperta e l’approfondimento della singolare forma di ministerialità laicale propria dell’Ac e aiutare a maturare la disponibilità all’assunzione di responsabilità all’interno dell’associazione a servizio della Chiesa locale.

Articolo 7 – Modalità della formazione

1. L’associazione si impegna a valorizzare la dimensione formativa relativa al servizio ecclesiale.
2. L’Ac vicentina, al fine di conciliare le esigenze di servizio con l’urgenza di garantire un cammino formativo specifico in ordine alla propria ministerialità, sviluppa tutte le collaborazioni possibili con la pastorale ordinaria. Tale collaborazione ha il fine di concordare modalità e tempi che consentano ai laici di Ac di curare la propria vocazione battesimale e al contempo di continuare a svolgere il proprio servizio stabile nella Chiesa locale.
3. L’Azione Cattolica vicentina ha negli itinerari di formazione differenziata, nel gruppo o in altri luoghi di formazione, più o meno strutturati, uno degli strumenti prioritari per incontrare la vita delle persone nella loro diversità e varietà di situazione e per annunciare il Signore nella complessità del tempo presente.
4. La proposta formativa associativa prevede anche uno spazio significativo per la formazione personale in ordine alla propria vocazione.

Articolo 8 – La formazione dei responsabili

1. L’Ac vicentina dedica un’attenzione particolare alla formazione dei responsabili ai vari livelli e, a tal riguardo, modula la propria proposta al fine di far crescere la consapevolezza tra chi ha la responsabilità di guidare l’associazione.

Titolo III - L'Articolazione territoriale e gli organi dell'Azione Cattolica vicentina

Articolo 9 – I criteri guida

1. L'Azione Cattolica si impegna a vivere il proprio ministero laicale a servizio della Chiesa e della società civile anche attraverso risposte organizzative adeguate. Tali risposte organizzative tengono conto:
   a. delle scelte operate dall'associazione a livello nazionale e sintetizzate nello Statuto, nel Regolamento e nel Progetto formativo;
   b. del contesto ecclesiale e delle scelte che negli anni la Chiesa vicentina è venuta maturando;
   c. delle caratteristiche del tessuto sociale e culturale locale e della necessità di esserne parte viva e attiva;
   d. delle scelte, delle risorse e delle necessità che l'associazione vicentina esprime a seconda delle situazioni e del contesto di vita.

Articolo 10 – L'Articolazione territoriale

1. L'Azione Cattolica vicentina ha la propria sede legale in Vicenza, in Centro Onisto (Viale Rodolfi 14). Il rappresentante legale dell'associazione è individuato nel Presidente diocesano pro tempore.
2. L'associazione diocesana è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo.
3. L'associazione diocesana fa parte dell'Azione Cattolica italiana ed è legata alle altre associazioni diocesane di Ac dalla condivisione della medesima vocazione. Ne consegue un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico. L'Azione Cattolica vicentina si impegna ad un costante collegamento e coordinamento con i livelli regionale e nazionale.
4. L'associazione diocesana si articola in associazioni territoriali di base (ATB), di norma costituite a livello di Unità Pastorale, per favorire la comunione e la missione comune tra le parrocchie che la compongono. Tali associazioni garantiscono la presenza e l'attività dell'Azione cattolica in ogni singola parrocchia dell'Unità Pastorale, esprimendosi attraverso un organo di Consiglio unitario.
5. In ogni ATB viene eletto, dall'Assemblea dei soci, un Consiglio di ATB, composto dal Presidente e dai membri eletti in rappresentanza dei settori e dell'ACR, secondo le modalità previste dal Regolamento. Qualora particolari esigenze pastorali richiedano di mantenere distinta la gestione delle singole associazioni parrocchiali preesistenti, la Presidenza diocesana può autorizzare tale assetto, a condizione che venga comunque garantita l'unitarietà della guida associativa attraverso l'elezione di un unico Presidente di ATB e di un unico Consiglio di ATB.
6. Il Consiglio diocesano, a maggioranza dei suoi componenti, può decidere l'istituzione di gruppi operanti nella diocesi per i medesimi fini associativi, nonché la costituzione di Movimenti diocesani dell'Azione cattolica italiana oltre a quelli già esistenti.
7. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

Articolo 11 – I movimenti

1. L'Azione cattolica diocesana può costituire Movimenti che esprimano l'impegno missionario in ambienti specifici di vita. Tali Movimenti possono essere collegati ai Movimenti nazionali.
2. Ogni Movimento diocesano ha i propri segretari e un assistente spirituale, che partecipano all'attività della Presidenza diocesana secondo tempi e modalità da concordare all'interno della Presidenza in accordo con ciascun Movimento.
3. Nella vita dell'associazione vicentina un'esperienza di particolare significato è rappresentata dal Movimento studenti di Azione cattolica (Msac) che sviluppa la propria azione nelle scuole superiori e dal Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic).

Articolo 12 - Gli organi dell'Associazione diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, il Presidente diocesano, la Presidenza diocesana.
2. *L'Assemblea diocesana*
   a. L'Assemblea diocesana è composta in base a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionali. L'Assemblea diocesana è di norma convocata all'inizio del triennio per definire le linee programmatiche ed eleggere i responsabili associativi. L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente diocesano tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
3. *Il Consiglio diocesano*
   a. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei settori e dell'Articolazione, dai Coordinatori zonali, dai responsabili dei movimenti, dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri. Il numero dei coordinatori zonali eletti deve essere inferiore ai consiglieri rappresentanti i settori e l'ACR eletti in assemblea, a norma dell'art. 22 dello Statuto. Qualora uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea siano successivamente eletti in Presidenza diocesana, si procede alla loro surroga in Consiglio con i primi dei non eletti nei rispettivi Settori/Articolazione. Fanno parte del Consiglio diocesano anche gli assistenti associativi diocesani.
   b. Il Consiglio diocesano uscente, nel definire il regolamento dell'Assemblea diocesana, stabilisce il numero di membri da eleggere per ciascun Settore e Articolazione, che non deve comunque essere complessivamente inferiore a 12 membri.
   c. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno quattro volte all'anno. Elegge i responsabili diocesani, indica al Vescovo la terna di nominativi per il Presidente diocesano, verifica l'attuazione delle linee strategiche dell'associazione in coerenza con il mandato assembleare, approva il bilancio.
   d. Possono essere cooptati in Consiglio diocesano persone in base alla competenza, al servizio associativo ed ecclesiale. La cooptazione avviene su deliberazione dello stesso Consiglio diocesano con la maggioranza assoluta dei suoi membri.
   e. Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano tramite avviso scritto contenente l'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio diocesano può anche essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti, attraverso lettera scritta e motivata. In tal caso la seduta del Consiglio diocesano deve tenersi nei venti giorni successivi.
   f. La partecipazione al Consiglio diocesano è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico-amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità di consigliere. Se già ricopre una responsabilità politica, non può essere eletto in Consiglio diocesano se non si

dimette dall'incarico politico.

4. *Il Presidente diocesano*
   a. Il Presidente diocesano è il rappresentante legale dell'associazione, garantisce l'espressione delle sue diverse componenti di Settore/Articolazione e territoriali e l'unitarietà delle scelte e della loro attuazione.
   b. È nominato dal Vescovo all'interno di una terna di nomi proposti dal Consiglio diocesano dopo la sua prima seduta di costituzione.
5. *La Presidenza diocesana*
   a. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da due vicepresidenti (possibilmente un maschio e una femmina) per ciascun Settore e dal/la responsabile ACR, dal Segretario generale dell'associazione e dall'Amministratore, tutti eletti dal Consiglio diocesano. Può essee cooptato e ha voto consultivo un/una vice responsabile ACR. Fanno parte della Presidenza diocesana anche i segretari dei Movimenti diocesani.
   b. La partecipazione alla Presidenza diocesana è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico amministrativo di qualsiasi genere deve dimettersi dalla responsabilità diocesana. Chi già ricopre una responsabilità politica non può assumere incarichi diocesani se non si dimette dall'incarico politico.
   c. Fanno parte della Presidenza anche l'Assistente generale e i viceassistenti diocesani dell'associazione.
   d. La Presidenza diocesana può cooptare al proprio interno persone con compiti specifici.

Articolo 13 – Comitato affari economici, commissioni e responsabili associativi

1. *Il Comitato per gli affari economici*
   a. Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Possono partecipare anche il Presidente diocesano, il Segretario generale e l'Assistente generale unitario.
   b. Il Comitato per gli Affari Economici alla conclusione del mandato della Presidenza Diocesana, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo organismo nel primo Consiglio diocesano utile, ovvero per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente alla conclusione del mandato.
2. *Le Commissioni/équipe diocesane*
   a) Ogni Settore e Articolazione attua le scelte dell'associazione e realizza le conseguenti attività attraverso commissioni e/o équipe. Ciascun Settore e Articolazione può inoltre organizzarsi in altre sottocommissioni o gruppi di lavoro~~,~~ al fine di snellire le attività, con l'attenzione di promuovere l'unità del Settore/Articolazione.
   b) Possono essere istituite commissioni, gruppi di lavoro, laboratori anche a livello unitario, al fine di approfondire singole dimensioni o questioni che interessano l'intera associazione.
   c) Le Commissioni sono composte da persone individuate per sensibilità, disponibilità, formazione, iscritte all'associazione.
   d) Le Commissioni sono presiedute dai responsabili associativi diocesani dei Settori e Articolazione o, nel caso di commissioni unitarie, da persone delegate dalla Presidenza diocesana.
3. *I responsabili associativi*
   a. I responsabili dell'associazione sono eletti democraticamente secondo le modalità

previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionali e dal presente Atto normativo. Per essere eletto responsabile dell'associazione a qualsiasi livello, è necessario essere iscritto all'Ac.

b. Se il responsabile non si iscrive all'associazione, decade automaticamente dall'incarico di responsabilità ricoperto e deve essere sostituito.

Articolo 14 – Il coordinamento zonale

1. Per favorire un efficace sviluppo associativo tra le ATB e il livello diocesano, viene prevista una forma di collegamento territoriale intermedio: il coordinamento zonale. Ciascuna zona è curata, di norma, da due coordinatori.
2. La candidatura dei coordinatori zonali avviene su proposta delle ATB della zona medesima, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
3. I coordinatori sono eletti in Assemblea diocesana dagli aventi diritto al voto aderenti nelle rispettive zone, per un numero massimo complessivo di dodici coordinatori a livello diocesano.
4. È compito del Consiglio diocesano definire la suddivisione delle ATB nelle zone, secondo criteri di omogeneità territoriale e consistenza associativa.
5. I coordinatori zonali agiscono come ponti di relazione tra i vari livelli, assicurano il monitoraggio della vita associativa e della proposta formativa nelle ATB della propria zona.
6. Per tale livello non sono previsti altri organi elettivi, bensì una corresponsabilità diffusa dei responsabili delle ATB. Possono poi essere istituite commissioni, gruppi di lavoro, laboratori, al fine di approfondire singole dimensioni o questioni per rispondere alle esigenze del territorio.

Articolo 15 - Gli organi dell'associazione territoriale di base

1. Gli organi dell'associazione territoriale di base sono l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio di ATB.

2. L'Assemblea di ATB

a. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione territoriale di base ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'ATB.

3. Il Presidente di ATB

a. Rappresenta l'associazione nel territorio dell'Unità Pastorale. Garantisce l'espressione delle diverse componenti associative di Settore, l'unitarietà delle scelte e il coinvolgimento di tutte le comunità parrocchiali che compongono l'ATB.

4. Il Consiglio di ATB

a. È composto dal Presidente e da un numero di membri elettivi compreso tra 3 e 15, scelti dall'Assemblea tra i soci dell'ATB. Tra i membri eletti vengono individuati i Vicepresidenti (Settore Adulti e Giovani) e i Responsabili ACR, che possono avere incarichi unitari o di Settore a seconda delle necessità dell'ATB. L'Assemblea può anche decidere di prevedere in Consiglio un rappresentante dei "giovanissimi" senza diritto di voto. Possono far parte del Consiglio di ATB persone con compiti specifici, senza diritto di voto. Fa parte del Consiglio di ATB l'Assistente unitario dell'Unità pastorale. Nella composizione del Consiglio si deve garantire, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le parrocchie che costituiscono l'Unità pastorale.

b. La carica di Presidente di ATB è incompatibile con candidature, incarichi politici o amministrativi. Chi si candida per un incarico politico e/o amministrativo di qualsiasi

genere deve dimettersi dalla responsabilità dell'ATB. Chi già ricopre una responsabilità politica non può assumere incarichi nell'ATB, se non si dimette dall'incarico politico.

Titolo IV - Norme a carattere amministrativo

Articolo 16 – Attività senza scopo di lucro

1. Le attività che l'associazione realizza direttamente o attraverso altri enti preposti alla gestione degli eventuali immobili, di proprietà o in gestione, non hanno scopo di lucro e sono tutte orientate alla formazione a servizio dei propri soci e della comunità ecclesiale parrocchiale, vicariale e diocesana.
2. L'Azione cattolica diocesana non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 17 – La gestione amministrativa

1. La responsabilità dell'amministrazione spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici si occupa del funzionamento ordinario economico e amministrativo dell'associazione e degli enti preposti alla gestione degli immobili. Attua gli indirizzi del Consiglio diocesano e le scelte operative definite dalla Presidenza diocesana.
3. Ogni anno il Consiglio diocesano approva il bilancio dell'associazione.

Titolo V - Norme finali

Articolo 18 – Le modifiche dell'Atto normativo

1. Ogni eventuale modifica al presente atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo approvato dall'assemblea stessa.

Articolo 19 – Norma di rinvio

Per ciò che non è esplicitamente previsto in questo Atto normativo si rimanda a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento nazionali.